

Archivio di Stato di Trento, *Atti dei Notai, Giudizio di Cavalese*  
Notaio Giovanni Battista Vanzetta di Ziano, vol. IV (1799-1807)<sup>1</sup>

## **Proclama contro il gioco del pallone<sup>2</sup>** **Ziano, domenica 29 maggio 1796**

Il premesso proclama fu da me notaio pubblicato e dall'ufficiale Lorenzo Brugnago ripetuto e stridato li 29 maggio 1796, in giorno di domenica, sulla piazza di Ziano, prima che sia dato il terzo segno della messa solenne; ove eravi moltissimo popolo presente ed in ispecie Sisinio Varesco e Giovanni Giacomo Zanon, testimoni pregati<sup>3</sup>, come pure alla presenza de medesimi fu dallo stesso ufficiale affissa la copia al luogo solito<sup>4</sup>.

Notaio [Giovanni Battista] Vanzetta.

### **D'ordine e comando dell'illustrissimo signor Giuseppe Torresanelli, giudice costituito e vicario generale di Fiemme<sup>5</sup>.**

Essendosi molti *vicini* di Ziano lagnati altamente perché da certi figli di famiglia, con altri, poco curanti il danno del prossimo ed il pubblico scandalo, fu dato mano al gioco del pallone sulla piazza di Ziano, a cui aderente essendo la campagna de particolari, succede di sovente che cade il pallone nei fondi e cagiona guasto; e li giocatori che vanno a cercarlo [causano] non lieve danno col pestone e dissipano l'aperte frugge<sup>6</sup>; non meno che, essendo li giorni di festa sempre aperta la porta della chiesa, giunge il pallone ribattuto fino all'altar maggiore e di continuo nel cimitero e nella sacra statua del Crocefisso ivi esistente<sup>7</sup>.

[Poiché la] cosa al sommo disdice e dispiace alle pie persone, ricorsero perciò avanti quest'Ufficio li regolani di detto luogo<sup>8</sup>, a nome anco dei proprietari, che venga posto argine ad un sì detestabile abuso, quale non può essere in alcun conto né per qualsisia titolo ulteriormente permesso né tollerato.

E perciò, stante anco il *placet* scariale dalli medesimi impetrato<sup>9</sup> e ad istanza dei proprietari, col tenore della presente, da esser pubblicato in piazza di Ziano ed affissa la copia in luogo solito per uno overo [più giorni], si vieta e seriosamente si proibisce a qualsisia persona sì terriera che forestiera, di che stato e condizione egli sia, il piantare in avvenire nella ridetta piazza di Ziano alcun giuoco del pallone, né in giorni festivi né feriali, sia poi per molto o per poco tempo.

Sotto pena, in caso di contravvenzione, di fiorini 5 per cadaun giocatore e cadauna volta che venisse contraffatto al presente pubblico editto<sup>10</sup>; da esser applicati per due terzi alla camera fiscale

1 Atto posto a fine protocollo anno 1800.

2 Qui, a scampo di equivoci, per *gioco del pallone* non s'intende il nostro *calcio*, ma il "gioco della palla col bracciale" o "pallapugno" oppure in dialetto "balonzina".

3 Era d'obbligo che nella breve relazione per la pubblicazione degli atti in piazza, a cui era comunque sempre presente molta gente, venisse indicato il nome di almeno due testimoni.

4 Purtroppo oggi noi non sappiamo dove si trovasse in piazza a Ziano, più o meno davanti alla chiesa, questo *luogo solito*.

5 Il giudice dott. Giuseppe Torresanelli entrò in carica nel 1794, dopo il dott. Giuseppe Foglia, e rimase in Fiemme fino al marzo 1809, dopo aver ricoperto il medesimo ufficio sia sotto il Governo austriaco che sotto il Governo bavarese.

6 Cioè il raccolto in produzione.

7 Il cimitero era, come ovunque, attorno alla chiesa.

8 Si ricorda che la Regola di Ziano, staccatasi da Tesero, era in attività dal 29 settembre 1782 ed aveva due regolani.

9 Il giudice, per non dar adito a possibili ricorsi, si era premunito di sapere se anche lo scario della Comunità conveniva sul divieto da emanare, dopo le proteste dei regolani a nome dei *vicini* che avevano le loro proprietà ai margini della piazza.

10 Non era una multa da poco: a quest'epoca per una giornata di lavoro si percepiva meno di un fiorino.

Italo Giordani – Via Ischia, 2/C I – 38030 Panchià ☎ 0462\*813724

[italo.giordani@storiadifiemme.it](mailto:italo.giordani@storiadifiemme.it)

[italo.giordani@gmail.com](mailto:italo.giordani@gmail.com)

[www.storiadifiemme.it](http://www.storiadifiemme.it)

e l'altro terzo all'accusatore, che sarà tenuto secreto<sup>11</sup>. E ciò oltre alla reffazione<sup>12</sup> di tutti li danni cagionati nelle campagne, da esser colle solite forme liquidati<sup>13</sup>.

Dato in Cavalese, dalla residenza vicariale, li 27 maggio 1796.

Torresa[nelli] vicario.  
Giovanni Battista Vanzetta notaio

---

<sup>11</sup> All'epoca questo era normale, pur essendoci notevoli rischi di delazione a scopo di lucro.

<sup>12</sup> Sta per *risarcimento*.

<sup>13</sup> Vale a dire dopo una perizia giudiziale del valore del danno.